



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
Città Metropolitana di Milano

prot. n. 10146 /UT

**ORDINANZA N.31**  
**DEL 29.04.2024**

**OGGETTO: Interventi su manufatti contenenti amianto presso il comparto edilizio sito in Busto Garolfo (MI) [REDACTED] di cui al Fg. [REDACTED] mapp. [REDACTED] sub [REDACTED].**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE**

Premesso che:

- l'art. 12 comma 5 della Legge 27/03/1992 n. 257, l'art. 12 del D.P.R. 08/08/1994, l'art. 1 della Legge Regionale 29/09/2003 n.17 e il Piano Regionale Amianto della Lombardia, approvato con D.G.R. VIII/1526 del 22/12/2005, istituiscono l'obbligo del censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero, in matrice friabile e in matrice compatta;
- la Regione Lombardia con l'art. 8 bis della Legge Regionale 29/09/2003 n.17, modificata dalla Legge Regionale 31/07/2012 n.14, ha introdotto e approvato con D.G.R. 4777/2013 le sanzioni amministrative relative alla mancata comunicazione della presenza di manufatti di amianto, a carico dei soggetti inadempienti;
- la Regione Lombardia nell'ambito delle proprie attività di prevenzione sanitaria dei rischi legati all'esposizione delle fibre di amianto, con D.Gen.Dir.Sanità del 18/11/2008 n.13237, ha adottato un protocollo per la valutazione dello stato di consistenza delle coperture di cemento – amianto nel proprio territorio regionale.
- Considerato che la proprietà di un immobile con presenza di manufatti contenenti amianto deve attenersi al protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza di amianto negli edifici riferito al D.M. 6/9/94, il quale recita: "...affida al proprietario dell'edificio e/o responsabile dell'attività che vi si conduce, l'attuazione di un programma di controllo e di manutenzione dei manufatti contenenti amianto, nonché la responsabilità di valutarne il rischio. In caso di segnalazioni per presenza di materiali contenenti amianto, gli Uffici Comunali dovranno richiedere ai soggetti obbligati di fornire la documentazione prevista dal succitato D.M. e le informazioni di cui all'Allegato 4 del PRAL. A tale documentazione, che dovrà essere sottoscritta da personale qualificato, dovrà inoltre essere allegata la valutazione del rischio secondo l'algoritmo regionale allegato al protocollo in questione...".
- Rilevato che, a seguito di segnalazione, questa Amm.ne Com.le, con nota in data 12.10.2023 prot.23724, invitava la proprietà a presentare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, Modulistica di auto-notifica di cui al censimento dei manufatti contenente amianto previsto dal PRAL e Valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto, da parte di personale qualificato, con l'applicazione dell' "Indice di Degrado (ID)" contenuto nella D.d.g. 13237 del 18 novembre 2008 "Approvazione del protocollo per la valutazione dello



stato di conservazione delle coperture in cemento amianto”, relativamente al fabbricato di proprietà ubicato nel comparto edilizio sito in Busto Garolfo (MI) [redacted] di cui al Fg. [redacted] mapp. [redacted] sub [redacted];

- Rilevato che in luogo della Valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto richiesta, la proprietà ha presentato al protocollo comunale in data 11.12.2023 al prot.n.28536 pratica edilizia CILA n.85/2023 per “Sostituzione della copertura del tetto del rustico da lastre in amianto cemento con tegole portoghesi”;
- Dato atto che alla data odierna i lavori non risultano essere ancora stati eseguiti;
- Rilevata la necessità di predisporre apposito atto ingiuntivo al fine di ordinare alla proprietà del fabbricato l’effettuazione dei lavori di bonifica entro 12 mesi, considerando l’Indice di degrado nella forma più restrittiva (Rimozione entro 12 mesi);
- Vista la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto;
- Visto il D.M. 06/09/1994 in merito alle metodologie tecniche di applicazione dell’art 6 comma 3 e dell’art 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell’impiego di amianto;
- Vista la Legge Regionale 29/09/2003 n.17, “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto” come modificata ed integrata dalla Legge Regionale del 31/07/2012 n.14;
- Considerato inoltre che la parte quarta del D.Lgs. 03/03/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” impone agli Enti Locali di esercitare poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- Visto il vigente Regolamento Edilizio approvato con delibera di C.C. n.3 del 01.02.2022;
- Vista la delibera di G.C. n.19 del 22.02.2022 con oggetto “Fissazione sanzioni amministrative per mancata rimozione coperture in cemento amianto”;
- Visto il Regolamento di Igiene vigente;
- Vista la Legge 24/11/1981 n.689 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Sindacale n.13 del 28.07.2023;

## ORDINA

per i motivi sopra indicati, ai Sig.ri [redacted] e [redacted] residenti a [redacted] ( ) in [redacted], in qualità di proprietari del fabbricato ubicato nel comparto edilizio sito in Busto Garolfo (MI) [redacted] di cui al Fg. [redacted] mapp. [redacted] sub [redacted], quanto segue:

1. Di provvedere all’esecuzione di interventi di rimozione, smaltimento e bonifica dei materiali di copertura contenenti amianto presenti nel fabbricato ubicato nel comparto edilizio sito in Busto Garolfo [redacted] di cui al Fg. [redacted] mapp. [redacted] sub [redacted], considerando l’Indice di degrado nella forma più restrittiva (rimozione entro 12 mesi), da effettuarsi entro il termine perentorio di 12 (dodici) mesi dalla notifica della presente Ordinanza;



2. Di presentare a lavori ultimati e comunque entro il termine sopra indicato dichiarazione sottoscritta dalla proprietà e da tecnico abilitato sull'effettiva esecuzione dei lavori a regola d'arte.

## EVIDENZA

- che in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà ai sensi di Legge.

Ai sensi dell'art 3, 4° comma della Legge 07/08/1990, n. 241 si precisa che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ( sessanta ) giorni e 120 ( centoventi ) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

La presente Ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune di Busto Garolfo;

Si dispone che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, oltre alle persone interessate, per conoscenza:

- All'ATS Milano Città Metropolitana, sez. territorialmente competente di Parabiago.
- Alla Polizia Locale di Busto Garolfo.

E' fatto obbligo all'Ufficio di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza.



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE  
*Angelo SORMANI*